



Coordinamento Territoriale

NOTIZIE UTILI n. 24

RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. 47. Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (GU Serie Generale n.133 del 08-06-2019). Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2019.

INPS: PENSIONE ANTICIPATA E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

L'INPS ha emanato la [circolare n. 88 del 12 giugno 2019](#), con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci), disciplinati dal [decreto-legge n. 4/2019](#), relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni. Inoltre, con la circolare 88/2019, l'Istituto fornisce chiarimenti sui rapporti tra l'indennità di disoccupazione NASpl e l'assegno ordinario di invalidità).

INPS: BONUS BEBÈ ANCHE PER L'ANNO 2019 - REQUISITI

L'INPS ha emanato la [circolare n. 85 del 7 giugno 2019](#), con la quale informa che l'assegno di natalità, previsto dall'articolo 1, comma 125, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), c.d. bonus bebè, è riconosciuto (articolo 23-quater del [decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018](#)) anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

PENSIONE INTEGRATIVA, STOP ALLE DISPARITÀ DI GENERE

Le forme di previdenza complementare devono rimuovere eventuali discriminazioni di genere che riguardino l'accesso, il calcolo delle prestazioni, la durata e il mantenimento del diritto, informando la COVIP (vigilanza di settore) sulle iniziative adottate: sono le nuove regole fondamentali previste dalle "Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari" dell'Istituto di vigilanza, deliberate lo scorso 22 maggio in attuazione delle direttive europee, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2019.

Nel processo previdenziale il soccombente è esonerato dal pagamento delle spese di lite

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel procedimento previdenziale la parte soccombente è esonerata dalle spese di giudizio se titolare di redditi inferiori ai limiti indicati dalla disposizione stessa. (*Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza n. 15659/19; depositata l'11 giugno*)

Spetta al pensionato provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta

È onere del pensionato, in qualità di attore del giudizio instauratosi per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'INPS abbia ritenuto indebitamente percepito, provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta. (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15550/19; depositata il 10 giugno*) Lo ha ribadito la sentenza della Corte di Cassazione n. 15550/19, depositata il 10 giugno. Nel caso in esame la Corte d'Appello, accoglieva la domanda di accertamento negativo proposta dall'ex lavoratore e dichiarava che questi non era...

Tempestività, Gravità e Precisione, le "Tre Grazie" del licenziamento per recidiva

La contestazione disciplinare, precisa e tempestiva, deve riguardare anche la recidiva, qualora essa sia elemento costitutivo della mancanza e non già mero criterio di gravità della condotta contestata; in tal caso la completezza e... (*Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15566/19; depositata il 10 giugno*)

È corretto computare nel monte-ore dei permessi studio di cui all'art. 46 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018 anche il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni?

Alla luce degli orientamenti applicativi forniti dalla scrivente Agenzia sull'analogia disciplina già contenuta nei contratti dei diversi comparti (Regioni e Autonomie locali, Università), in linea con una consolidata prassi, è ammissibile che nelle 150 ore di permesso retribuito sia ricompreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi, dal momento che tale intervallo contribuisce a definire l'arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal lavoro per le finalità di studio riconosciute dall'art. 46.

Resta inteso che il lavoratore è tenuto ad esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando, nella misura più ampia possibile, l'utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali degli uffici e con gli obblighi di lavoro.

Una volta terminati i permessi ex art. 35 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, al lavoratore possono essere concessi ulteriori permessi ex art. 32 per le finalità di cui all'art. 35, dovendosi ricomprendere tali finalità (espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) nella più generale casistica dei "motivi personali"?

Il CCNL per il comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018 ha previsto all'art. 35 delle apposite causali di assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Con ciò non ha inteso, tuttavia, obbligare il dipendente ad usufruirne, avendo espressamente fatto salva, ai sensi del comma 15 dell'art. 35 in esame, la facoltà per il lavoratore di ricorrere, in alternativa ai permessi di cui al medesimo articolo, anche ad altre causali di assenza, da richiedere e giustificare secondo le rispettive previsioni.

Sulla base di tale premessa si conferma, quindi, a fronte di una richiesta del dipendente in tal senso e ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio, la possibilità di accordare permessi ex art. 32 anche per assenze riconducibili alle esigenze di salute tutelate dall'art. 35.

Per mero scrupolo, si rammenta infine che l'art. 32 non prevede più la necessità di documentare le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell'interessato, va comunque indicata nella richiesta.

INPS: 5000 BORSE STUDIO PER CORSO LINGUA STRANIERA IN ITALIA

L'Inps ha pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a figli di dipendenti pubblici, ai fini della parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera extracurricolare. Le borse di studio, come detto sopra, sono finalizzate alla parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera extracurricolare. Il corso, tenuto al di fuori dell'orario scolastico, è finalizzato ad ottenere la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori. **DOMANDA DAL 26 GIUGNO AL 26 LUGLIO.**

NUOVI CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

In G.U. n. 138 del 14 giugno 2019 è pubblicato il [Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54](#): Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.

SPETTA AL CONTRIBUENTE SEGNALARE I DOCUMENTI IN POSSESSO DI UN'ALTRA PA

In caso di accertamento, l'Agenzia delle entrate non ha l'obbligo di acquisire direttamente la documentazione giustificativa già richiesta dalle Dogane al contribuente in occasione di una sua verifica, a meno che non sia informata del fatto dal contribuente, come stabilito dalla sentenza della Cassazione, n. 15147 del 3 giugno 2019.

IMPIEGO PUBBLICO. PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione. La prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il divieto di *reformatio in peius*, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Di talché, l'anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito. Cassaz. Civ., Sez. Lavoro, Ord. 05/06/19, nr 15281.

Tribunale di Bari: licenziamento per chat inserita nel cellulare aziendale

Con sentenza n. 2636 del 10 giugno 2019 il Tribunale di Bari ha affermato che *“costituisce grave illecito disciplinare, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa il comportamento del dipendente che, oltre ad installare indebitamente un profilo Facebook sul telefono aziendale e ad impiegare tale dispositivo per intrattenere frequenti e numerose conversazioni private durante le ore di lavoro, riveli informazioni e notizie riservate riguardanti l'impresa ad aziende concorrenti dirette, che possano anche solo potenzialmente agevolare l'attività di imprese rivali. La condotta è così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Viene, infatti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro e la relativa aspettativa sul futuro esatto adempimento della prestazione lavorativa”*

Cassazione: divieto di rinuncia al TFR durante il rapporto di lavoro

Con ordinanza n. 14510 del 28 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che *“il diritto alla liquidazione del TFR del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro. La rinuncia del lavoratore è radicalmente nulla, ai sensi del comma secondo dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1325 c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuate”*.



Proselitismo sindacale con la mail aziendale: illegittima la sanzione inflitta al lavoratore sindacalista

Inutile il ricorso proposto dai legali dell'azienda. Definitiva, di conseguenza, la condanna, già pronunciata in Appello, della società per condotta antisindacale. Sacrosanto il diritto di proselitismo in ambito aziendale, esercitabile anche con la mail aziendale, a patto di non creare pregiudizi all'attività dell'impresa. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 16746/19; depositata il 21 giugno)* Intangibile il diritto di proselitismo in ambito sindacale. Corretta, di conseguenza, la scelta del lavoratore componente della Rsu di utilizzare la mail aziendale per comunicazioni di carattere sindacale, slegate, quindi, dall'attività...

Il Coordinatore Territoriale
Michele Giuliano

